

non indicando il tasso di interesse applicato e prevedendo l'applicazione dell'anatocismo, con il piano di ammortamento alla francese.

II. Con comparsa depositata in data 30 agosto 2023, il creditore procedente A srl, quale mandataria della B SPV srl, si opponeva alla sospensione, richiamava l'estratto della Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2018 parte II n.8, depositava il contratto di cessione dei crediti in blocco, debitamente trascritto nel Registro delle Imprese e deduceva che la C SPS srl, società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti, aveva depositato nel processo esecutivo la procura notarile rep,5249 racc.3537 del 18 marzo 2020, con la quale aveva conferito ad D srl l'incarico di riscossione dei crediti. Deduceva, poi, che le clausole contrattuali sulla determinazione del tasso di interesse, inserite nel contratto di mutuo fondiario, erano valide ed efficaci, quantificavano in modo preciso il tasso di interesse applicato e non determinavano alcun anatocismo.

III. Con ordinanza dell'11 novembre 2023, il Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione, rilevando che, dalla lettura della G.U. del 20 gennaio 2018 emergeva che l'incarico di procedere alla riscossione dei crediti ceduti era stato affidato dalla cessionaria E SPV srl alla F Servicing S.p.A., con l'avvalimento della G NPL SpA, e concludeva che la D srl non era legittimata a promuovere l'esecuzione forzata.

IV. Con reclamo del 16 novembre 2023, la creditrice procedente H srl, quale mandataria della I SPV srl, impugnava il provvedimento e deduceva che: la società cessionaria dei crediti, J SPV srl, non era tenuta all'iscrizione all'albo previsto dall'art. 106 TUB; l'attività di recupero dei crediti ceduti poteva essere legittimamente esternalizzata ed affidata a soggetti iscritti all'elenco previsto dall'art. 115 del TULPS; nel caso di specie, in data 23 ottobre 2019 la K S SPV srl aveva revocato l'incarico di recupero dei crediti affidato in precedenza, come risultante dalla G.U., a L NPL SpA e con procura notarile del 18 marzo 2020 aveva affidato quell'incarico ad M srl, con la conseguenza che N srl era legittimata a procedere per il recupero forzoso del credito.

V. Il reclamo viene respinto.

Bisogna premettere che, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3 legge 30 aprile 1999 n.130 (disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), apposite società aventi come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono rendersi cessionarie a titolo oneroso di crediti pecuniari individuabili in blocco.

Non solo, ma in caso di cessione in blocco dei crediti e di cartolarizzazione degli stessi, l'art. 2 III comma lettera c) e 6 legge 30 aprile 1999 n.130 statuisce che i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti dovevano essere individuati in Banche e intermediari finanziari o comunque in soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 (Testo Unico Bancario).

La Circolare della Banca d'Italia n.288 del 3 aprile 2015 evidenzia il ruolo del soggetto ("servicer") incaricato della riscossione dei crediti ceduti, chiarendo che: *"il servicer in operazioni di cartolarizzazione (di seguito anche servicer) è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge (di seguito SPV) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il servicer è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo. Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario. La legge n. 130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione; il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo. In base a tali disposizioni, è possibile enucleare il contenuto di alcuni compiti affidati al servicer. In particolare, il servicer: verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999; nel caso di operazioni "revolving" o "master trust" (12), tale verifica è effettuata anche sugli attivi oggetto di cessioni successive, al fine di assicurare l'omogeneità del portafoglio ("eligibility criteria"); accerta che la società cessionaria dei crediti (SPV) abbia per oggetto sociale esclusivo*

la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata la separazione tra i crediti relativi a ciascuna operazione e il patrimonio dell'SPV e quello relativo ad altre operazioni; acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da parte dell'SPV, ossia se quest'ultimo finanzia l'acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l'emissione dei titoli (cd. asset-backed securities, ABS) oppure tramite l'assunzione di finanziamenti "ponte"; in tale ultimo caso, il servicer acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento "ponte" abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto contestualmente all'emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi; verifica il rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall'art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso di operazioni aventi caratteristiche "revolving" o "master trust", le verifiche riguardano anche le cessioni successive; nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l'operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi".

Il ruolo del *servicer* è, quindi, di natura pubblicistica (controllo del corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e del mercato) e deve per tale motivo essere assunto da un soggetto iscritto all'albo previsto dal citato art. 106.

Come deduce il creditore precedente, unicamente per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti, il *servicer* può avvalersi di soggetti terzi.

Tale facoltà è prevista espressamente dalla citata circolare, dove si legge: *"Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che*

il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati?"

Ma, nel caso che di cui si occupa il Tribunale con il reclamo, è documentale e pacifico che l'azione esecutiva è stata intrapresa da [redacted] SPV srl a mezzo della mandataria [redacted] srl, nominata con procura notarile rep. 5249 racc. 3537 del 18 marzo 2020, ma nessuna delle due società risultano iscritte all'albo previsto dall'art. 106 del T.U.B.

Non ci troviamo di fronte ad una operazione di esternalizzazione dell'attività di recupero dei crediti ceduti in blocco effettuata da un *servicer*, iscritto all'albo previsto dall'art. 106 citato, perché il mandato è stato conferito da [redacted] SPV, che non è iscritta al predetto albo.

E' documentale che il ruolo di creditore procedente è stato assunto da [redacted] srl, quale mandataria di [redacted] PV, così come è pacifico che [redacted] srl è il soggetto che ha proposto reclamo.

[redacted] srl, a prescindere dal conferimento del mandato di riscossione dei crediti conferito con la procura notarile rep. 5249 racc. 3537 del 18 marzo 2020, non può agire in giudizio per recuperare i crediti cartolarizzati acquistati in blocco da [redacted] S SPV srl con la procedura prevista dalla legge n. 130 del 30 aprile 1999.

E' vero, come deduce la reclamante, che la [redacted] SPV srl non è tenuta all'iscrizione nell'albo previsto dal citato art. 106 T.U.B., ma per procedere al recupero del credito, di cui si è resa cessionaria, si deve avvalere di uno dei soggetti previsti dall'art. 2 comma 6 legge 30 aprile 1999 n.130, che ha compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione e lui solo potrà poi esternalizzare l'attività di recupero dei crediti a soggetti terzi.

Deve, quindi, confermarsi la decisione del Giudice di prime cure, che ha sospeso il processo esecutivo, in quanto [redacted] srl non può svolgere l'attività di recupero crediti, non essendo non legittimata perché non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 III comma lettera c) e 6 legge 30 aprile 1999 n.130.

L'eccezione in parola è stata sollevata fin dal ricorso introduttivo del presente sub procedimento da parte della debitrice esecutata.

SPV srl e per essa la mandataria / srl, soccombente, viene condannata ai sensi degli artt. 92 e 669 octies VII comma cpc alla refusione delle spese di lite a favore di srl, spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615, 624 e 669 terdecies cpc, conferma l'ordinanza di sospensione del processo esecutivo del Giudice dell'Esecuzione in data 11 novembre 2023;

condanna SPV srl e per essa la mandataria / srl, a pagare a titolo di refusione delle spese di a / srl la somma di euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2023.

Livorno, lì 18 dicembre 2023.

Il giudice relatore

Dott. Massimiliano Magliacani

Il Presidente

dott. Gianmarco Marinai